

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2329/2000 della Commissione del 20 ottobre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 2330/2000 della Commissione, del 20 ottobre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	3
Regolamento (CE) n. 2331/2000 della Commissione, del 20 ottobre 2000, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2000 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000 ...	9
Regolamento (CE) n. 2332/2000 della Commissione, del 20 ottobre 2000, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2000 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania	11
Regolamento (CE) n. 2333/2000 della Commissione, del 20 ottobre 2000, che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del primo trimestre 2001 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra	13
Regolamento (CE) n. 2334/2000 della Commissione, del 20 ottobre 2000, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2000 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia	15
Regolamento (CE) n. 2335/2000 della Commissione, del 20 ottobre 2000, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di ottobre 2000 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania	17



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

* Regolamento (CE) n. 2336/2000 della Commissione, del 20 ottobre 2000, relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Svezia	19
* Regolamento (CE) n. 2337/2000 della Commissione, del 20 ottobre 2000, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca	20
* Regolamento (CE) n. 2338/2000 della Commissione, del 20 ottobre 2000, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾	21
* Regolamento (CE) n. 2339/2000 della Commissione, del 20 ottobre 2000, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2001 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese	28
Regolamento (CE) n. 2340/2000 della Commissione, del 20 ottobre 2000, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto	32
* Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso	34
Dichiarazioni della Commissione	43
* Direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto	44

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2000/634/CE:

- | | |
|--|----|
| * Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2000, recante nomina di un membro titolare del Regno Unito del Comitato delle regioni | 47 |
|--|----|

2000/635/CE:

- | | |
|---|----|
| * Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2000, recante nomina di un membro titolare francese del Comitato delle regioni | 48 |
|---|----|

2000/636/CE:

- | | |
|--|----|
| * Decisione del Consiglio, del 9 ottobre 2000, recante modifica di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni | 49 |
|--|----|

Commissione

2000/637/CE:

- | | |
|--|----|
| * Decisione della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2718] | 50 |
|--|----|

2000/638/CE:

- | | |
|--|----|
| * Decisione della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e) della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio marittime destinate ad essere installate su navi marittime non-SOLAS al fine di partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) e non contemplate dalla direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2719] | 52 |
|--|----|

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2000/639/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2000, relativa all'elenco dei programmi di sorveglianza della BSE che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2001 [notificata con il numero C(2000) 3035]** 54

2000/640/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2000, relativa all'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e all'elenco dei programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2001 [notificata con il numero C(2000) 3036]** 56

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2329/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 ottobre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	111,8
	060	111,8
	999	111,8
0707 00 05	052	86,5
	628	139,3
	999	112,9
0709 90 70	052	92,5
	999	92,5
0805 30 10	052	68,2
	388	53,9
	524	76,3
	528	61,2
	999	64,9
0806 10 10	052	100,2
	064	78,5
	400	231,0
	632	44,3
	999	113,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	48,5
	400	64,0
	800	148,6
	999	87,0
0808 20 50	052	84,0
	064	59,9
	999	72,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2330/2000 DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 2000****che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, ultimo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2268/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1830/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esporta-

zione per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, fissate per i prodotti come tali nell'allegato del regolamento (CE) n. 2268/2000, sono modificate, per i prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, conformemente agli importi di cui in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 259 del 13.10.2000, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 ottobre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	2,327	0402 29 91 9000	A02	EUR/kg	0,6840
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	2,327	0402 29 99 9100	A02	EUR/kg	0,6840
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	2,327	0402 29 99 9500	A02	EUR/kg	0,7450
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	3,597	0402 91 11 9370	A02	EUR/100 kg	10,90
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	2,327	0402 91 19 9370	A02	EUR/100 kg	10,90
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	3,597	0402 91 31 9300	A02	EUR/100 kg	12,90
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	4,551	0402 91 39 9300	A02	EUR/100 kg	12,90
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	4,551	0402 91 99 9000	A02	EUR/100 kg	41,60
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	10,50	0402 99 11 9350	A02	EUR/kg	0,2790
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	15,77	0402 99 19 9350	A02	EUR/kg	0,2790
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	15,77	0402 99 31 9150	A02	EUR/kg	0,2900
0401 30 31 9100	A02	EUR/100 kg	38,32	0402 99 31 9300	A02	EUR/kg	0,2490
0401 30 31 9400	A02	EUR/100 kg	59,85	0402 99 31 9500	A02	EUR/kg	0,4290
0401 30 31 9700	A02	EUR/100 kg	66,00	0402 99 39 9150	A02	EUR/kg	0,2900
0401 30 39 9100	A02	EUR/100 kg	38,32	0403 90 11 9000	A02	EUR/100 kg	14,80
0401 30 39 9400	A02	EUR/100 kg	59,85	0403 90 13 9200	A02	EUR/100 kg	14,80
0401 30 39 9700	A02	EUR/100 kg	66,00	0403 90 13 9300	A02	EUR/100 kg	59,40
0401 30 91 9100	A02	EUR/100 kg	75,22	0403 90 13 9500	A02	EUR/100 kg	62,50
0401 30 91 9500	A02	EUR/100 kg	110,55	0403 90 13 9900	A02	EUR/100 kg	67,30
0401 30 99 9100	A02	EUR/100 kg	75,22	0403 90 19 9000	A02	EUR/100 kg	67,80
0401 30 99 9500	A02	EUR/100 kg	110,55	0403 90 33 9400	A02	EUR/kg	0,5940
0402 10 11 9000	A02	EUR/100 kg	15,00	0403 90 33 9900	A02	EUR/kg	0,6730
0402 10 19 9000	A02	EUR/100 kg	15,00	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	2,327
0402 10 91 9000	A02	EUR/kg	0,1500	0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	15,77
0402 10 99 9000	A02	EUR/kg	0,1500	0403 90 59 9310	A02	EUR/100 kg	38,32
0402 21 11 9200	A02	EUR/100 kg	15,00	0403 90 59 9340	A02	EUR/100 kg	59,20
0402 21 11 9300	A02	EUR/100 kg	59,90	0403 90 59 9370	A02	EUR/100 kg	59,20
0402 21 11 9500	A02	EUR/100 kg	63,20	0403 90 59 9510	A02	EUR/100 kg	59,20
0402 21 11 9900	A02	EUR/100 kg	68,00	0404 90 21 9120	A02	EUR/100 kg	12,80
0402 21 17 9000	A02	EUR/100 kg	15,00	0404 90 21 9160	A02	EUR/100 kg	15,00
0402 21 19 9300	A02	EUR/100 kg	59,90	0404 90 23 9120	A02	EUR/100 kg	15,00
0402 21 19 9500	A02	EUR/100 kg	63,20	0404 90 23 9130	A02	EUR/100 kg	59,90
0402 21 19 9900	A02	EUR/100 kg	68,00	0404 90 23 9140	A02	EUR/100 kg	63,20
0402 21 91 9100	A02	EUR/100 kg	68,40	0404 90 23 9150	A02	EUR/100 kg	68,00
0402 21 91 9200	A02	EUR/100 kg	69,00	0404 90 29 9110	A02	EUR/100 kg	68,40
0402 21 91 9350	A02	EUR/100 kg	69,70	0404 90 29 9115	A02	EUR/100 kg	69,00
0402 21 91 9500	A02	EUR/100 kg	76,20	0404 90 29 9125	A02	EUR/100 kg	69,70
0402 21 99 9100	A02	EUR/100 kg	68,40	0404 90 29 9140	A02	EUR/100 kg	76,20
0402 21 99 9200	A02	EUR/100 kg	69,00	0404 90 81 9100	A02	EUR/kg	0,1500
0402 21 99 9300	A02	EUR/100 kg	69,70	0404 90 83 9110	A02	EUR/kg	0,1500
0402 21 99 9400	A02	EUR/100 kg	74,50	0404 90 83 9130	A02	EUR/kg	0,5990
0402 21 99 9500	A02	EUR/100 kg	76,20	0404 90 83 9150	A02	EUR/kg	0,6320
0402 21 99 9600	A02	EUR/100 kg	82,70	0404 90 83 9170	A02	EUR/kg	0,6800
0402 21 99 9700	A02	EUR/100 kg	86,30	0404 90 83 9936	A02	EUR/kg	0,2790
0402 21 99 9900	A02	EUR/100 kg	90,50	0405 10 11 9500	A02	EUR/100 kg	165,85
0402 29 15 9200	A02	EUR/kg	0,1500	0405 10 11 9700	A02	EUR/100 kg	170,00
0402 29 15 9300	A02	EUR/kg	0,5990	0405 10 19 9500	A02	EUR/100 kg	165,85
0402 29 15 9500	A02	EUR/kg	0,6320	0405 10 19 9700	A02	EUR/100 kg	170,00
0402 29 15 9900	A02	EUR/kg	0,6800	0405 10 30 9100	A02	EUR/100 kg	165,85
0402 29 19 9300	A02	EUR/kg	0,5990	0405 10 30 9300	A02	EUR/100 kg	170,00
0402 29 19 9500	A02	EUR/kg	0,6320	0405 10 30 9700	A02	EUR/100 kg	170,00
0402 29 19 9900	A02	EUR/kg	0,6800	0405 10 50 9300	A02	EUR/100 kg	170,00

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0405 10 50 9500	A02	EUR/100 kg	165,85		L03	EUR/100 kg	—
0405 10 50 9700	A02	EUR/100 kg	170,00		A24	EUR/100 kg	31,87
0405 10 90 9000	A02	EUR/100 kg	176,22		L04	EUR/100 kg	31,87
0405 20 90 9500	A02	EUR/100 kg	155,49		400	EUR/100 kg	—
0405 20 90 9700	A02	EUR/100 kg	161,71		A01	EUR/100 kg	31,87
0405 90 10 9000	A02	EUR/100 kg	216,00	0406 10 20 9870	A00	EUR/100 kg	—
0405 90 90 9000	A02	EUR/100 kg	170,00	0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9230	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9913	L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	37,68		A24	EUR/100 kg	58,77
	L04	EUR/100 kg	37,68		L04	EUR/100 kg	58,77
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	23,80
	A01	EUR/100 kg	37,68		A01	EUR/100 kg	58,77
0406 10 20 9290	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9915	L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	35,05		A24	EUR/100 kg	77,56
	L04	EUR/100 kg	35,05		L04	EUR/100 kg	77,56
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	31,70
	A01	EUR/100 kg	35,05		A01	EUR/100 kg	77,56
0406 10 20 9300	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9917	L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	15,39		A24	EUR/100 kg	82,41
	L04	EUR/100 kg	15,39		L04	EUR/100 kg	82,41
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	33,70
	A01	EUR/100 kg	15,39		A01	EUR/100 kg	82,41
0406 10 20 9610	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9919	L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	51,11		A24	EUR/100 kg	92,10
	L04	EUR/100 kg	51,11		L04	EUR/100 kg	92,10
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	37,60
	A01	EUR/100 kg	51,11		A01	EUR/100 kg	92,10
0406 10 20 9620	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9990	A00	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9710	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	51,83		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	51,83		A24	EUR/100 kg	14,50
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	7,74
	A01	EUR/100 kg	51,83		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9630	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9730	A01	EUR/100 kg	14,50
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	57,86		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	57,86		A24	EUR/100 kg	21,28
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	11,34
	A01	EUR/100 kg	57,86		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9640	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9910	A01	EUR/100 kg	21,28
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	85,03		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	85,03		A24	EUR/100 kg	14,50
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	7,74
	A01	EUR/100 kg	85,03		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9650	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9930	A01	EUR/100 kg	14,50
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	70,86		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	70,86		A24	EUR/100 kg	21,28
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	11,34
	A01	EUR/100 kg	70,86		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9660	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	A01	EUR/100 kg	21,28
0406 10 20 9830	L02	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	26,28		A24	EUR/100 kg	30,95
	L04	EUR/100 kg	26,28		L04	EUR/100 kg	16,51
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	26,28		A01	EUR/100 kg	30,95
0406 10 20 9850	L02	EUR/100 kg	—				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 9500	L02	EUR/100 kg	—	0406 90 23 9900	L04	EUR/100 kg	102,90
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	33,50
	A24	EUR/100 kg	21,28		A01	EUR/100 kg	117,54
	L04	EUR/100 kg	11,34		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 30 39 9700	A01	EUR/100 kg	21,28	A24	EUR/100 kg	103,92	
	L02	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	90,36	
	L03	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	30,95	A01	EUR/100 kg	103,92	
	L04	EUR/100 kg	16,51	0406 90 25 9900	L02	EUR/100 kg	—
400	EUR/100 kg	—	L03		EUR/100 kg	—	
A01	EUR/100 kg	30,95	A24		EUR/100 kg	102,80	
0406 30 39 9930	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	89,77
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	30,95	A01	EUR/100 kg	102,80	
	L04	EUR/100 kg	16,51	0406 90 27 9900	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	30,95	A24		EUR/100 kg	93,10	
0406 30 39 9950	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	81,30
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	35,00	A01	EUR/100 kg	93,10	
	L04	EUR/100 kg	18,67	0406 90 31 9119	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	35,00	A24		EUR/100 kg	85,71	
0406 30 90 9000	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	74,72
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	19,20
	A24	EUR/100 kg	36,72	A01	EUR/100 kg	85,71	
	L04	EUR/100 kg	19,58	0406 90 33 9119	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	36,72	A24		EUR/100 kg	85,71	
0406 40 50 9000	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	74,72
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	19,20
	A24	EUR/100 kg	90,00	A01	EUR/100 kg	85,71	
	L04	EUR/100 kg	90,00	0406 90 33 9919	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	90,00	A24		EUR/100 kg	78,60	
0406 40 90 9000	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	68,29
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	92,42	A01	EUR/100 kg	78,60	
	L04	EUR/100 kg	92,42	0406 90 33 9951	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	92,42	A24		EUR/100 kg	78,66	
0406 90 13 9000	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	68,98
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	116,37	A01	EUR/100 kg	78,66	
	L04	EUR/100 kg	101,62	0406 90 35 9190	L02	EUR/100 kg	33,29
	400	EUR/100 kg	45,30		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	116,37	A24		EUR/100 kg	121,56	
0406 90 15 9100	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	105,71
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	46,20
	A24	EUR/100 kg	120,25	A01	EUR/100 kg	121,56	
	L04	EUR/100 kg	105,01	0406 90 35 9990	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	46,70		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	120,25	A24		EUR/100 kg	121,56	
0406 90 17 9100	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	105,71
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	30,20
	A24	EUR/100 kg	120,25	A01	EUR/100 kg	121,56	
	L04	EUR/100 kg	105,01	0406 90 37 9000	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	46,70		L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	120,25	A24		EUR/100 kg	116,37	
0406 90 21 9900	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	101,62
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	45,30
	A24	EUR/100 kg	117,54	A01	EUR/100 kg	116,37	

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 61 9000	L02	EUR/100 kg	47,01	0406 90 78 9500	400	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	105,98
	A24	EUR/100 kg	129,64		L02	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	112,00		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	43,00		A24	EUR/100 kg	104,35
0406 90 63 9100	A01	EUR/100 kg	129,64	L04	EUR/100 kg	91,91	
	L02	EUR/100 kg	42,83	400	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	104,35	
	A24	EUR/100 kg	128,55	0406 90 79 9900	L02	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	111,41	L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 63 9900	400	EUR/100 kg	48,10	A24	EUR/100 kg	86,27	
	A01	EUR/100 kg	128,55	L04	EUR/100 kg	75,02	
	L02	EUR/100 kg	34,22	400	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	86,27	
	A24	EUR/100 kg	124,18	0406 90 81 9900	L02	EUR/100 kg	—
0406 90 69 9100	L04	EUR/100 kg	107,11	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	36,80	A24	EUR/100 kg	108,62	
	A01	EUR/100 kg	124,18	L04	EUR/100 kg	94,85	
	A00	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	35,80	
	0406 90 69 9910	L02	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	108,62
0406 90 69 9910	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9910	L02	EUR/100 kg	33,32
	A24	EUR/100 kg	124,18	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	107,11	A24	EUR/100 kg	117,90	
	400	EUR/100 kg	36,80	L04	EUR/100 kg	102,43	
	A01	EUR/100 kg	124,18	400	EUR/100 kg	44,60	
0406 90 73 9900	L02	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	117,90	
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9991	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	106,91	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	93,28	A24	EUR/100 kg	117,90	
	400	EUR/100 kg	39,60	L04	EUR/100 kg	102,43	
0406 90 75 9900	A01	EUR/100 kg	106,91	400	EUR/100 kg	30,20	
	L02	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	117,90	
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 85 9995	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	108,07	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	93,90	A24	EUR/100 kg	108,07	
0406 90 76 9300	400	EUR/100 kg	16,70	L04	EUR/100 kg	93,90	
	A01	EUR/100 kg	108,07	400	EUR/100 kg	—	
	L02	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	108,07	
	L03	EUR/100 kg	—	A00	EUR/100 kg	—	
	A24	EUR/100 kg	96,98	0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg	—
0406 90 76 9400	L04	EUR/100 kg	84,68	0406 90 86 9200	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—	L03	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	96,98	A24	EUR/100 kg	102,23	
	L02	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	86,17	
	L03	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	20,80	
0406 90 76 9500	A24	EUR/100 kg	108,62	A01	EUR/100 kg	102,23	
	L04	EUR/100 kg	94,85	0406 90 86 9300	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	17,40	L03	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	108,62	A24	EUR/100 kg	103,32	
	L02	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	87,41	
0406 90 78 9100	L03	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	22,80	
	A24	EUR/100 kg	102,45	A01	EUR/100 kg	103,32	
	L04	EUR/100 kg	90,24	0406 90 86 9400	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	17,40	L03	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	102,45	A24	EUR/100 kg	108,62	
0406 90 78 9300	L02	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	92,87	
	L03	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	25,80	
	A24	EUR/100 kg	102,26	A01	EUR/100 kg	108,62	
	L04	EUR/100 kg	87,50	0406 90 86 9900	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—	L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 78 9300	A01	EUR/100 kg	102,26	A24	EUR/100 kg	117,90	
	L02	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	102,43	
	L03	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	30,20	
	A24	EUR/100 kg	105,98	A01	EUR/100 kg	117,90	
	L04	EUR/100 kg	92,78				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9100	A00	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9200	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	45,63
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9973	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	85,19		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	71,81		A24	EUR/100 kg	104,74
	400	EUR/100 kg	18,60		L04	EUR/100 kg	91,46
	A01	EUR/100 kg	85,19		400	EUR/100 kg	18,10
0406 90 87 9300	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	104,74
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9974	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	94,89		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	80,27		A24	EUR/100 kg	113,19
	400	EUR/100 kg	21,00		L04	EUR/100 kg	99,26
	A01	EUR/100 kg	94,89		400	EUR/100 kg	18,10
0406 90 87 9400	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	113,19
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9975	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	96,33		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	82,36		A24	EUR/100 kg	114,45
	400	EUR/100 kg	23,00		L04	EUR/100 kg	101,25
	A01	EUR/100 kg	96,33		400	EUR/100 kg	24,00
0406 90 87 9951	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	114,45
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9979	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	106,68		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	93,15		A24	EUR/100 kg	103,92
	400	EUR/100 kg	31,80		L04	EUR/100 kg	90,36
	A01	EUR/100 kg	106,68		400	EUR/100 kg	18,10
0406 90 87 9971	L02	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9100	A01	EUR/100 kg	103,92
	L03	EUR/100 kg	—		A00	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	106,68	0406 90 88 9300	L02	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	93,15		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	25,80		A24	EUR/100 kg	83,50
	A01	EUR/100 kg	106,68		L04	EUR/100 kg	70,90
0406 90 87 9972	A24	EUR/100 kg	45,63		400	EUR/100 kg	22,80
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	83,50
	L04	EUR/100 kg	39,68				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L02 Svizzera, Liechtenstein.

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Lituania, Polonia, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Jugoslavia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2331/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2000**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2000 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari d'importazione del settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1378/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre 2000 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2001 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 31.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000
G2	100
G3	100
G4	100
G5	100
G6	100
G7	100

ALLEGATO II

(in t)

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2001
G2	23 268,0
G3	3 303,2
G4	2 134,4
G5	4 575,0
G6	11 250,0
G7	4 125,0

**REGOLAMENTO (CE) N. 2332/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2000**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2000 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il quanto delle carni suine, del regime previsto dai regolamenti (CE) n. 1727/2000 e (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2698/93 e (CE) n. 1590/94 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre 2000 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.
- (3) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi

a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2001 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 246 del 30.9.2000, pag. 34.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000
1	100,0
2	100,0
3	100,0
4	100,0
H1	100,0
5	100,0
6	100,0
7	100,0
8	100,0
9	100,0
10/11	100,0
12/13	100,0
14	100,0
15	100,0
16	100,0
17	100,0

ALLEGATO II

(in t)

Gruppo	Quantitativo totale disponibile per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2001
1	4 092,5
2	374,7
3	740,0
4	21 014,8
H1	1 800,0
5	2 812,5
6	1 871,8
7	7 694,4
8	1 312,5
9	9 562,5
10/11	4 938,8
12/13	2 156,3
14	281,3
15	843,8
16	1 566,9
17	11 718,8

REGOLAMENTO (CE) N. 2333/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2000

che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del primo trimestre 2001 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1430/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

Per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo

dal 1° gennaio al 31 marzo 2001 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2001, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 2305/95 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 233 del 30.9.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 51.

ALLEGATO

(in t)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2001
18	937,5
19	937,5
20	187,5
21	937,5
22	450,0

**REGOLAMENTO (CE) N. 2334/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2000**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2000 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dall'accordo concluso tra la Comunità e la Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 571/97 della Commissione, del 26 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità, da una parte, e la Slovenia, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titolo di importazione presentate per il quarto trimestre 2000 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.
- (2) È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 571/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato.

2. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 85 del 27.3.1997, pag. 56.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000
23	100,00
24	100,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2335/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2000**

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di ottobre 2000 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerati per il terzo periodo, dal 1° gennaio al 31 marzo 2001,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:

considerando quanto segue:

(1) Agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 sono state fissate le quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria e della Romania, nonché per la Polonia, la quantità equivalente di carne, espressa in peso di prodotti trasformati che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate originarie dell'Ungheria e della Repubblica ceca. Tuttavia, le quantità indicate nelle domande di carni bovine originarie della Polonia e di prodotti trasformati originari della Polonia devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

a) il 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, originari dell'Ungheria e della Repubblica ceca;

b) 0,54331 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 1602 50 31 e 1602 50 39 originari della Polonia.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2001, ammontano a:

a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202:

- 4 651,25 t di carni originarie dell'Ungheria,
- 2 425 t di carni originarie della Repubblica ceca,
- 1 312,50 t di carni originarie della Slovacchia,
- 187,50 t di carni originarie della Bulgaria,
- 1 381,25 t di carni originarie della Romania;

(2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, se nel corso del periodo contingente, i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo e terzo periodo indicato al precedente considerando sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo. Alla luce dei quantitativi rimanenti per il secondo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i sei paesi

b) 3 000 t di carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202 o 1 401,869 t di prodotti trasformati dei codici NC 1602 50 31 e 1602 50 39, originari della Polonia.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2336/2000 DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 2000****relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera della Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1902/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di spratto per il 2000.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di spratto nelle acque della zona CIEM IIIb, c, d (zona CE) da parte di navi battenti bandiera della Svezia

o registrate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2000. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 17 agosto 2000. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di spratto nelle acque della zona CIEM IIIb, c, d (zona CE) eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2000.

La pesca dello spratto nelle acque della zona CIEM IIIb, c, d (zona CE) eseguita da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi sudette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 17 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 50.

REGOLAMENTO (CE) N. 2337/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2000
relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1902/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 2000.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM II, mare del Nord, da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 2000. La Danimarca ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 2 ottobre 2000. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM II, mare del Nord, eseguite da navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 2000.

La pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM II eseguita da navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 2 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 50.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2338/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2000**

**che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la
procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari
negli alimenti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1960/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.
- (2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.
- (3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).
- (4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Tuttavia, il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale. È pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.
- (5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.

- (6) Tilmicosina, eritromicina, tiamulina, pirlimicina, paromomicina, flumequina e marboflossacina devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (7) Gentianae radix, estratti standardizzati e relativi preparati, decochinato, boroformiato sodico, Frangulae cortex, estratti standardizzati e relativi preparati, Cinchonae cortex, estratti standardizzati e relativi preparati, Cinnamomi cassiae cortex, estratti standardizzati e relativi preparati, Cinnamomi ceylanici cortex, estratti standardizzati e relativi preparati, Condurango cortex, estratti standardizzati e relativi preparati, propionato di sodio e Anisi stellati fructus, estratti standardizzati e relativi preparati, devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (8) In attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, il periodo di durata dei limiti massimi provvisori di residui precedentemente definiti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 deve essere esteso per ossiclozanide, colistina e josamicina.
- (9) Prima di porre in vigore il presente regolamento, occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/37/CE della Commissione ⁽⁴⁾, per tener conto delle disposizioni del presente regolamento.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 234 del 16.9.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 10.6.2000, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2000.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è così modificato:

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.3. Quinoloni

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Flumequina	Flumequina	Bovini Tacchino	50 µg/kg 400 µg/kg 250 µg/kg 800 µg/kg 1 000 µg/kg	Latte Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene	
Marboflossacina	Marboflossacina	Bovini Suini	150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 75 µg/kg 150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene»	

1.2.4. Macrolidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Eritromicina	Eritromicina A	Polli	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano
		Bovini	150 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Uova Muscolo Grasso Fegato Rene	
		Ovini	40 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato	
		Suini	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Rene Muscolo Pelle e grasso Fegato	
			200 µg/kg	Rene	
Tilmicosina	Tilmicosina	Conigli	50 µg/kg 50 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene»	

1.2.8. Pleuromutiline

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Tiamulina	Somma dei metaboliti che possono essere idrolizzati in 8-α-idrossimutilina	Conigli	100 µg/kg 500 µg/kg	Muscolo Fegato»	

1.2.9. Lincosamidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Pirlimicina	Pirlimicina	Bovini	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte»	

1.2.10. Aminoglicosidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Paromomicina	Paromomicina	Bovini	500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Muscolo Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano
		Suini, conigli	500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Muscolo Fegato Rene	
		Polli	500 µg/kg 1 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Muscolo Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano»

B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è così modificato:

1. Composti inorganici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Propionato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare»	

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Decochinato	Bovini, ovini	Esclusivamente ad uso orale. Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano»
Boroformiato sodico	Tutte le specie da produzione alimentare	

6. Sostanze di origine vegetale

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Anisi stellati fructus, estratti standardizzati e relativi preparati	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cinchonae cortex, estratti standardizzati e relativi preparati	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cinnamomi cassiae cortex, estratti standardizzati e relativi preparati	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cinnamomi ceylanici cortex, estratti standardizzati e relativi preparati	Tutte le specie da produzione alimentare	
Condurango cortex, estratti standardizzati e relativi preparati	Tutte le specie da produzione alimentare	
Frangulae cortex, estratti standardizzati e relativi preparati	Tutte le specie da produzione alimentare	
Gentianae radix, estratti standardizzati e relativi preparati	Tutte le specie da produzione alimentare»	

C. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è così modificato:

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.2. Macrolidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Josamicina	Josamicina	Polli	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Uova	Gli LMR provvisori scadono l'1.7.2002»

1.2.9. Polimixine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Colistina	Colistina	Bovini, ovini Bovini, ovini, suini, polli, coniglio Polli	50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene Uova	Gli LMR provvisori scadono l'1.7.2002»

2. Agenti antiparassitari

2.1. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.1.1. Salicilanilide

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Ossiclozanide	Ossiclozanide	Bovini Ovini	20 µg/kg 20 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono l'1.7.2002»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2339/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2000**

che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2001 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 138/96 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 13,

visto il regolamento (CE) n. 1355/2000 della Commissione, del 26 giugno 2000, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2001 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1355/2000 ha determinato la parte di ciascuno dei contingenti in questione riservata agli importatori tradizionali e agli altri importatori, nonché le condizioni e le modalità di partecipazione all'attribuzione dei quantitativi disponibili. Gli importatori hanno potuto presentare una domanda di licenza d'importazione alle autorità nazionali competenti tra il 29 giugno e l'8 settembre alle 15.00 ora di Bruxelles, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1355/2000.
- (2) La Commissione ha ricevuto dagli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1355/2000, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione ricevute, nonché al volume totale delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso del periodo di riferimento 1998 o 1999.
- (3) In base a tali informazioni, la Commissione è in grado di determinare i criteri quantitativi uniformi secondo i quali le domande di licenza presentate dagli importatori comunitari, relative ai contingenti quantitativi applicabili nel 2001, possono essere soddisfatte dalle competenti autorità nazionali.
- (4) Dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali supera la parte del contingente loro destinata. Di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando ai volumi delle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento,

espressi in quantità o in valore, il coefficiente di riduzione/aumento uniforme riportato nell'anzidetto allegato I.

- (5) Dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che il volume aggregato delle domande presentate dagli altri importatori per i prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento supera la parte del contingente loro destinata. Di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando agli importi richiesti da ciascun importatore, nei limiti del regolamento (CE) n. 1355/2000, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento, le domande di licenza di importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione/aumento specificato nell'allegato I per ciascun contingente alle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del 1998 o del 1999, secondo quanto indicato dall'importatore.

Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comportasse l'assegnazione di quantitativi o valori superiori a quelli richiesti, il quantitativo o il valore attribuiti sono limitati a quelli richiesti.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato in detto allegato II per ciascun contingente all'importo richiesto dagli importatori, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1355/2000.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2000.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Coefficiente di riduzione/aumento applicabile alle importazioni nel 1998 o 1999

(importatori tradizionali)

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Coefficiente di riduzione/aumento (%)
Calzature	ex 6402 99 ⁽¹⁾	- 27,92
	6403 51 6403 59	- 0,09
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	- 35,42
	ex 6404 11 ⁽²⁾	- 27,58
	6404 19 10	+ 20,23
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	- 34,38
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	- 32,23

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche quali cuscinetti contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

Tali codici TARIC sono elencati a scopo di chiarimento e non vanno intesi quali modifiche o deroghe alla descrizione del prodotto.

Codice TARIC: 6402 99 10 10 6403 91 11 10 6403 91 91 10 6403 99 91 10
6402 99 91 10 6403 91 13 10 6403 91 93 10 6403 99 93 11
6402 99 93 10 6403 91 16 10 6403 91 96 10 6403 99 96 11
6402 99 96 10 6403 91 18 10 6403 91 98 10 6403 99 98 11.
6402 99 98 11

⁽²⁾ Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili.

Codice Taric: 6404 11 00 20;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

Codice TARIC: 6404 11 00 10.

Tali codici TARIC sono elencati a scopo di chiarimento e non vanno intesi quali modifiche o deroghe alla descrizione del prodotto.

ALLEGATO II

Coefficiente di riduzione al quantitativo/valore richiesto nei limiti degli importi massimi fissati dal regolamento (CE) n. 1355/2000**(importatori non tradizionali)**

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Coefficiente di riduzione (%)
Calzature	ex 6402 99 ⁽¹⁾	- 75,39
	6403 51 6403 59	- 96,66
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	- 92,42
	ex 6404 11 ⁽²⁾	- 88,06
	6404 19 10	- 76,91
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	- 66,81
Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	- 73,09

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

Tali codici TARIC sono elencati a scopo di chiarimento e non vanno intesi quali modifiche o deroghe alla descrizione del prodotto.

Codici TARIC: 6402 99 10 10 6403 91 11 10 6403 91 91 10 6403 99 91 10
6402 99 91 10 6403 91 13 10 6403 91 93 10 6403 99 93 11
6402 99 93 10 6403 91 16 10 6403 91 96 10 6403 99 96 11
6402 99 96 10 6403 91 18 10 6403 91 98 10 6403 99 98 11.
6402 99 98 11

⁽²⁾ Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

Codice Taric: 6404 11 00 20;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

Codice TARIC: 6404 11 00 10.

Tali codici TARIC sono elencati a scopo di chiarimento e non vanno intesi quali modifiche o deroghe alla descrizione del prodotto.

REGOLAMENTO (CE) N. 2340/2000 DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 2000****che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 ⁽³⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999 ⁽⁵⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a

tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89.

(3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento.

(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata di cotone non sgranato aumentata del 15%. Il regolamento (CE) n. 1842/2000 della Commissione ⁽⁶⁾ ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 2000/2001. L'applicazione di questo metodo induce a stabilire ai livelli sotto indicati l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 38,981 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 41,807 EUR/100 kg per la Spagna,
- 22,779 EUR/100 kg per la Grecia,
- 67,319 EUR/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2000.

⁽¹⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU L 220 del 31.8.2000, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**DIRETTIVA 2000/53/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 settembre 2000
relativa ai veicoli fuori uso**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 23 maggio 2000 ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno armonizzare i diversi provvedimenti nazionali relativi ai veicoli fuori uso in primo luogo per ridurre al minimo l'impatto di questi veicoli sull'ambiente, contribuendo così alla protezione, alla conservazione e al miglioramento della qualità dell'ambiente nonché alla conservazione dell'energia e, in secondo luogo, per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza nella Comunità.
- (2) È necessario un quadro giuridico comunitario che garantisca la coerenza degli approcci nazionali per il conseguimento degli obiettivi precedentemente indicati, con particolare riguardo alla progettazione dei veicoli in vista del loro riciclaggio e recupero, ai requisiti relativi agli impianti di raccolta e di trattamento ed al conseguimento di obiettivi di reimpiego, riciclaggio e recupero, tenendo conto del principio di sussidiarietà e del principio «chi inquina paga».
- (3) Ogni anno i veicoli fuori uso nella Comunità producono 8-9 milioni di tonnellate di rifiuti, che devono essere gestiti correttamente.
- (4) Per attuare i principi della precauzione e dell'azione preventiva e in conformità con la strategia comunitaria di gestione dei rifiuti, occorre evitare quanto più possibile la generazione di rifiuti.
- (5) Secondo un altro principio fondamentale, i rifiuti dovrebbero essere reimpiegati e recuperati e si dovrebbero privilegiare il reimpiego e il riciclaggio.

(6) Gli Stati membri dovrebbero introdurre misure per assicurare che gli operatori economici istituiscano sistemi per la raccolta, il trattamento e il recupero dei veicoli fuori uso.

(7) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'ultimo detentore e/o proprietario possa conferire il veicolo fuori uso a un impianto di trattamento autorizzato senza incorrere in spese per il fatto che il veicolo non ha più valore di mercato o ha valore di mercato negativo. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano i produttori a sostenere, totalmente o in misura significativa, i costi derivanti dall'attuazione di tali misure. Il normale gioco delle forze di mercato non dovrebbe esserne ostacolato.

(8) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai veicoli, ai veicoli fuori uso ed ai loro componenti e materiali, così come ai ricambi, ferme restando le norme di sicurezza e sul controllo delle emissioni atmosferiche e sonore.

(9) Ai fini della presente direttiva, per alcune definizioni si deve far riferimento ad altre direttive vigenti, vale a dire alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽⁴⁾, alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁵⁾ e alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽⁶⁾.

(10) I veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato e attento all'ambiente, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati non rientrano nella definizione di rifiuti ai sensi della direttiva 75/442/CEE e non sono soggetti alla presente direttiva.

(11) È importante attuare misure di prevenzione fin dalla fase di progettazione dei veicoli, in particolare riducendo e controllando le sostanze pericolose presenti nei veicoli, al fine di prevenirne il rilascio nell'ambiente, facilitare il riciclaggio ed evitare il successivo smaltimento di rifiuti pericolosi è opportuno proibire, in particolare, l'impiego

⁽¹⁾ GU C 337 del 7.11.1997, pag. 3 e GU C 156 del 3.6.1999, pag. 5.

⁽²⁾ GU C 129 del 27.4.1998, pag. 44.

⁽³⁾ Parere espresso l'11 febbraio 1997 (GU C 150 del 28.5.1999, pag. 420), posizione comune del Consiglio del 29 luglio 1999 (GU C 317 del 4.11.1999, pag. 19) e decisione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 20 luglio 2000 e decisione del Parlamento europeo del 7 settembre 2000.

⁽⁴⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/98/CE della Commissione (GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25).

⁽⁶⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

- di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente. Tali metalli pesanti dovrebbero essere impiegati soltanto in determinate applicazioni, indicate in un elenco da riesaminare periodicamente. Ciò contribuirà ad assicurare che determinati materiali e componenti non diventino rifiuti frantumati né vengano inceneriti o smaltiti in discarica.
- (12) Si dovrebbe continuamente migliorare il riciclaggio di tutte le materie plastiche derivanti da veicoli fuori uso. La Commissione sta attualmente esaminando l'impatto ambientale del PVC. La Commissione presenterà, in base a tale esame, appropriate proposte quanto all'impiego del PVC, che contengano considerazioni circa i veicoli.
- (13) Le prescrizioni di demolizione, reimpiego e riciclaggio dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti dovrebbero entrare a far parte della progettazione e produzione dei veicoli nuovi.
- (14) È opportuno incoraggiare lo sviluppo del mercato dei materiali riciclati.
- (15) Al fine di garantire che i veicoli fuori uso siano smaltiti senza pericolo per l'ambiente, dovrebbero essere istituiti opportuni sistemi di raccolta.
- (16) Dovrebbe essere istituito un certificato di rottamazione, che costituisca il requisito per la cancellazione del veicolo fuori uso dal registro automobilistico. Gli Stati membri che non hanno un sistema di cancellazione dal registro automobilistico dovrebbero istituire un sistema in base al quale il certificato di rottamazione è trasmesso alle autorità competenti quando il veicolo fuori uso è consegnato a un impianto di trattamento.
- (17) La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di autorizzare, ove opportuno, la sospensione temporanea dell'iscrizione al registro automobilistico.
- (18) Gli operatori addetti alla raccolta e al trattamento dovrebbero poter operare solo se in possesso di autorizzazione o, qualora all'autorizzazione si sostituisca la registrazione, solo se in possesso di determinati requisiti.
- (19) Si dovrebbero incoraggiare la riciclabilità e la recuperabilità dei veicoli.
- (20) È importante stabilire i requisiti relativi alle operazioni di stoccaggio e di trattamento, al fine di prevenire impatti negativi sull'ambiente e di evitare che si creino distorsioni del commercio e della concorrenza.
- (21) Per ottenere risultati a breve termine, e offrire nel contempo agli operatori, ai consumatori ed alle pubbliche amministrazioni prospettive a lungo termine, dovrebbero essere fissati obiettivi quantificati di reimpiego, riciclaggio e recupero per gli operatori economici.
- (22) I produttori dovrebbero far sì che i veicoli siano progettati e fabbricati in modo da poter conseguire gli obiettivi quantificati di reimpiego, riciclaggio e recupero. A tal fine la Commissione promuoverà l'elaborazione di norme europee e adotterà le altre misure necessarie al fine di modificare la pertinente normativa comunitaria in materia di omologazione.
- (23) Gli Stati membri dovrebbero garantire che, in sede di applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia salvaguardata la concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio.
- (24) Al fine di facilitare la demolizione e il recupero e, in particolare, il riciclaggio dei veicoli fuori uso, i costruttori dovrebbero fornire agli impianti di trattamento autorizzati tutte le informazioni necessarie per la demolizione, in particolare per le sostanze pericolose.
- (25) Dovrebbe essere promossa, ove necessario, l'elaborazione di norme europee. I costruttori dei veicoli ed i produttori dei materiali dovrebbero utilizzare una codifica dei componenti e dei materiali, definita dalla Commissione assistita dal competente comitato. In sede di elaborazione di tali norme, la Commissione terrà conto, se del caso, dei lavori in corso al riguardo nelle sedi internazionali competenti.
- (26) Sono necessari dati sui veicoli fuori uso a livello comunitario al fine di controllare l'attuazione degli obiettivi della presente direttiva.
- (27) I consumatori devono essere adeguatamente informati al fine di poter adattare i propri comportamenti ed abitudini. A tal fine, dovrebbero essere fornite informazioni ai pertinenti operatori economici.
- (28) Gli Stati membri possono scegliere di attuare talune disposizioni mediante accordi con il settore economico interessato, purché siano soddisfatte determinate condizioni.
- (29) La Commissione dovrebbe assicurare, secondo una procedura di comitato, l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico dei requisiti relativi agli impianti di trattamento e all'impiego di sostanze pericolose, nonché l'adozione di norme minime per quanto riguarda il certificato di rottamazione, i formulari per le banche dati e le disposizioni di attuazione per controllare l'osservanza degli obiettivi quantificati.
- (30) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (31) Gli Stati membri possono applicare le disposizioni della presente direttiva anteriormente alla data prevista, purché tali misure siano compatibili con il trattato,

(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivi

La presente direttiva istituisce misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché, inoltre, al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli e specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli fuori uso.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) «veicolo», i veicoli appartenenti alle categorie M₁ e N₁ di cui all'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE e i veicoli a motore a tre ruote definiti nella direttiva 92/61/CEE, ma con l'esclusione dei tricicli a motore;
- 2) «veicolo fuori uso», un veicolo che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE;
- 3) «produttore», il costruttore o l'importatore professionale del veicolo in uno Stato membro;
- 4) «prevenzione», i provvedimenti volti a ridurre la quantità e la nocività per l'ambiente dei veicoli fuori uso e dei materiali e delle sostanze che li compongono;
- 5) «trattamento», le attività eseguite dopo la consegna del veicolo fuori uso ad un impianto di depurazione, demolizione, tranciatura, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni, eseguite ai fini del recupero e/o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti;
- 6) «reimpiego», le operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;
- 7) «riciclaggio», il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si intende l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;
- 8) «recupero», le pertinenti operazioni di cui all'allegato II parte B della direttiva 75/442/CEE;
- 9) «smaltimento», le pertinenti operazioni di cui all'allegato II parte A della direttiva 75/442/CEE;
- 10) «operatori economici», i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione, le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e altri operatori di trattamento di veicoli fuori uso, e dei loro componenti e materiali;

- 11) «sostanza pericolosa», le sostanze considerate pericolose in base alla direttiva 67/548/CEE;
- 12) «frantumatore», un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in frammenti i veicoli fuori uso, anche allo scopo di ottenere detriti di metallo reimpiegabili.
- 13) «informazioni per la demolizione», tutte le informazioni necessarie al trattamento appropriato e compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso. I costruttori di autoveicoli e i produttori di componenti le mettono a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati sotto forma di manuali o di supporti elettronici (ad esempio CD-ROM, servizi on line).

Articolo 3

Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso e ai relativi componenti e materiali, a prescindere, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, dal modo in cui il veicolo è stato mantenuto o riparato nel corso della sua utilizzazione nonché dal fatto che esso sia dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio come ricambio corrisponde alle norme comunitarie o interne.
2. La presente direttiva si applica, ferma restando la vigente normativa comunitaria e la pertinente legislazione nazionale, in particolare in materia di norme di sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore nonché di protezione del suolo e delle acque.
3. Se un produttore costruisce o importa veicoli cui non si applica la direttiva 70/156/CEE, in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva, gli Stati membri possono escludere tale produttore e i suoi veicoli dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, nonché degli articoli 8 e 9 della presente direttiva.
4. I veicoli speciali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7 della presente direttiva.
5. Per i veicoli a motore a tre ruote, si applicano solo l'articolo 5, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 6 della presente direttiva.

Articolo 4

Prevenzione

1. Al fine di promuovere la prevenzione della formazione dei rifiuti gli Stati membri incoraggiano, in particolare:
 - a) i costruttori di veicoli, in collaborazione con i costruttori di materiali ed equipaggiamenti, a limitare l'uso di sostanze pericolose nella costruzione dei veicoli e a ridurle quanto più possibile sin dalla fase di progettazione, in particolare per prevenirne il rilascio nell'ambiente, facilitare il riciclaggio ed evitare l'esigenza di smaltimento dei rifiuti pericolosi;

- b) una progettazione e produzione di veicoli nuovi che tenga pienamente in considerazione e agevoli la demolizione, il reimpiego, il recupero e soprattutto il riciclaggio dei veicoli fuori uso e dei loro componenti e materiali;
- c) i costruttori di veicoli, in collaborazione con i produttori di materiali ed equipaggiamenti, a reimpiegare una quantità crescente di materiale riciclato nei veicoli e in altri prodotti, al fine di sviluppare il mercato dei materiali riciclati;
2. a) Gli Stati membri provvedono affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente solo nei casi di cui all'allegato II alle condizioni ivi specificate.
- b) Secondo la procedura di cui all'articolo 11, la Commissione apporta periodicamente modifiche o aggiunte all'allegato II per tener conto del progresso tecnico e scientifico, al fine di:
- fissare, se necessario, fissare valori di concentrazione massimi sino ai quali è tollerata la presenza di queste sostanze di cui alla lettera a) in materiali e componenti specifici di veicoli;
 - non applicare, per determinati materiali e componenti di veicoli, la lettera a) se l'impiego di tali sostanze è inevitabile;
 - eliminare materiali e componenti di veicoli dall'allegato II se l'impiego di tali sostanze è inevitabile;
 - in relazione ai punti i) e ii), specificare quei materiali e componenti di veicoli che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento; essi sono etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati.
- c) La Commissione modifica per la prima volta l'allegato II entro il 21 ottobre 2001. In ogni caso nessuna delle esenzioni in esso elencate sarà soppressa anteriormente al 1° gennaio 2003.

Articolo 5

Raccolta

- Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari:
 - affinché gli operatori economici istituiscano sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso e, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, dei mezzi usati allo stato di rifiuto, asportati al momento della riparazione delle autovetture,
 - per assicurare un'adeguata presenza di centri di raccolta sul territorio nazionale.
- Gli Stati membri adottano inoltre i provvedimenti necessari affinché tutti i veicoli fuori uso siano consegnati ad impianti di trattamento autorizzati.
- Gli Stati membri istituiscono un sistema che renda necessaria la presentazione di un certificato di rottamazione per la cancellazione del veicolo fuori uso dal registro automobilistico. Il certificato viene rilasciato al detentore e/o al proprietario del veicolo quando il veicolo fuori uso è consegnato ad un impianto di trattamento. Gli impianti di trattamento in

possesso di autorizzazione a norma dell'articolo 6 possono rilasciare il certificato di rottamazione. Gli Stati membri possono consentire ai produttori, ai concessionari e agli operatori addetti alla raccolta per un impianto di trattamento autorizzato di rilasciare certificati di rottamazione, sempre che essi garantiscano che il veicolo fuori uso sarà consegnato a un impianto di trattamento autorizzato e sempre che essi siano registrati presso le competenti autorità.

Il fatto di rilasciare un certificato di rottamazione non conferisce agli impianti di rottamazione, concessionari o operatori addetti alla raccolta incaricati da un impianto autorizzato di trattamento, il diritto di pretendere rimborsi, fuori dai casi in cui ciò sia espressamente stato previsto dagli Stati membri.

Gli Stati membri che all'entrata in vigore della presente direttiva non hanno un sistema di cancellazione dal registro automobilistico istituiscono un sistema in base al quale il certificato di rottamazione è trasmesso alle autorità competenti quando il veicolo fuori uso è consegnato a un impianto di trattamento e osservano comunque le disposizioni del presente paragrafo. Gli Stati membri che applicano questo comma ne informano la Commissione dandone dovuta motivazione.

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che la consegna del veicolo ad un impianto di trattamento autorizzato a norma del paragrafo 3 avvenga senza che l'ultimo detentore o proprietario incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che i produttori sostengano interamente o per una parte significativa i costi di attuazione di questa misura e/o ritirino i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al primo comma.

Gli Stati membri possono prevedere che la consegna di veicoli fuori uso non sia del tutto gratuita se il veicolo fuori uso non contiene i suoi componenti essenziali, in particolare il motore e la carrozzeria, o se contiene rifiuti aggiunti.

La Commissione controlla periodicamente l'applicazione del primo comma per evitare distorsioni del mercato e, se necessario, propone al Parlamento europeo e al Consiglio una modifica del medesimo.

5. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le autorità competenti riconoscano reciprocamente ed accettino i certificati di rottamazione emessi in altri Stati a norma del paragrafo 3. A tal fine la Commissione fissa, entro il 21 ottobre 2001 i requisiti minimi per il certificato di rottamazione.

Articolo 6

Trattamento

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini del deposito, anche temporaneo, e del trattamento di tutti i veicoli fuori uso nel rispetto dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché gli stabilimenti o le imprese che eseguono le operazioni di trattamento siano in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti, o siano registrati presso queste ultime, in base agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE.

La deroga all'autorizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE può applicarsi ad operazioni di recupero relative ai rifiuti derivanti da veicoli fuori uso una volta sottoposti al trattamento di cui all'allegato I, punto 3, della presente direttiva qualora vi sia un'ispezione da parte delle autorità competenti prima della registrazione. Tale ispezione verifica:

- a) il tipo e le quantità dei rifiuti da trattare;
- b) le prescrizioni tecniche generali da soddisfare;
- c) le misure di sicurezza da adottare;

ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE. Tale ispezione è effettuata una volta all'anno. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga inviano i risultati alla Commissione.

3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché gli stabilimenti o le imprese che eseguono le operazioni di trattamento soddisfino almeno i seguenti obblighi a norma dell'allegato I:

- a) prima di un ulteriore trattamento, procedono allo smontaggio dei componenti dei veicoli fuori uso o ad altre operazioni equivalenti volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente; i componenti o i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 devono essere rimossi prima di procedere ad un ulteriore trattamento;
- b) rimuovono e separano i materiali e i componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti da veicoli fuori uso;
- c) eseguono le operazioni di smontaggio dei componenti e di deposito in modo da non compromettere le possibilità di reimpiego e recupero, nonché in particolare di riciclaggio, dei componenti dei veicoli.

Le operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso di cui all'allegato I, punto 3 sono effettuate al più presto.

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che l'autorizzazione o la registrazione di cui al paragrafo 2 includa tutte le condizioni necessarie all'osservanza delle prescrizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

5. Gli Stati membri incoraggiano gli stabilimenti o le imprese ad effettuare le operazioni di trattamento introducendo sistemi certificati di gestione dell'ambiente.

Articolo 7

Reimpiego e recupero

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per incoraggiare il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio, ove sostenibile dal punto di vista ambientale, fatte

salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e gli obblighi ambientali quali il controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché siano conseguiti dagli operatori economici i seguenti obiettivi:

- a) entro il 1° gennaio 2006, per tutti i veicoli fuori uso, la percentuale di reimpiego e recupero sia almeno l'85 % del peso medio per veicolo e anno; entro la stessa data, la percentuale di reimpiego e riciclaggio sia almeno dell'80 % del peso medio per veicolo e anno.

Per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, gli Stati membri possono stabilire obiettivi inferiori, ma non al di sotto del 75 % per il reimpiego ed il recupero e non al di sotto del 70 % per il reimpiego e il riciclaggio. Gli Stati membri che si avvalgono della presente disposizione ne comunicano le ragioni alla Commissione e agli altri Stati membri;

- b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e recupero sia almeno il 95 % del peso medio per veicolo e per anno; entro la stessa data la percentuale di reimpiego e riciclaggio sia almeno dell'85 % del peso medio per veicolo e per anno.

Entro il 31 dicembre 2005, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano gli obiettivi di cui alla lettera b), in base a una relazione della Commissione corredata di una proposta. Nella sua relazione la Commissione deve tenere conto dello sviluppo della composizione materiale dei veicoli e in ogni altro aspetto rilevante dal punto di vista ambientale in materia di veicoli.

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 11, le modalità necessarie per controllare l'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi enunciati nel presente paragrafo. A tal fine, la Commissione tiene conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la disponibilità di dati e la questione delle esportazioni ed importazioni di veicoli fuori uso. La Commissione adotta questa misura entro il 21 ottobre 2002.

3. Per gli anni successivi al 2015, gli obiettivi di reimpiego e recupero e di reimpiego e riciclaggio sono definiti dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione.

4. Per predisporre una modifica della direttiva 70/156/CEE la Commissione promuove l'elaborazione di norme europee relative alle possibilità di demolizione, di recupero e di riciclaggio dei veicoli. Dopo che tali norme siano state approvate, ma, in ogni caso, entro e non oltre la fine del 2001, il Parlamento europeo e il Consiglio modificano, su proposta della Commissione, la direttiva 70/156/CEE, in modo che i veicoli omologati in forza della medesima e immessi sul mercato a partire da tre anni dopo la modifica della direttiva 70/156/CEE siano reimpiegabili e/o riciclabili per almeno l'85 % del loro peso e reimpiegabili e/o recuperabili per almeno il 95 % del loro peso.

5. All'atto di proporre una modifica della direttiva 70/156/CEE relativa alle possibilità di demolizione, di recupero e di riciclaggio dei veicoli, la Commissione tiene conto, per quanto opportuno, della necessità di garantire che il reimpiego dei componenti non comporti pericoli per la sicurezza e per l'ambiente.

Articolo 8

Codifica e informazioni per la demolizione

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i produttori, in collaborazione con i costruttori di materiali ed equipaggiamenti, utilizzino norme di codifica dei componenti e dei materiali, al fine precipuo di facilitare l'identificazione di quelli idonei ad essere reimpiegati e recuperati.
2. Entro il 21 ottobre 2001 la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 11, le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A tale riguardo essa tiene conto dei lavori in corso in questo settore in seno agli organismi internazionali interessati, partecipando, se del caso, a tali lavori.
3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i produttori forniscano informazioni per la demolizione per ogni tipo di nuovo veicolo immesso sul mercato entro sei mesi dalla sua immissione sul mercato. Tali informazioni identificano, nella misura in cui siano richiesti dagli impianti di trattamento per ottemperare alle disposizioni della presente direttiva, i diversi componenti e materiali e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose nel veicolo, in particolare al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti nell'articolo 7.
4. Fatta salva la riservatezza commerciale e industriale, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che i produttori di componenti utilizzati nei veicoli mettano a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni appropriate in materia di demolizione, stoccaggio e verifica dei componenti che possono essere riutilizzati, per quanto richiesto da tali impianti.

Articolo 9

Relazione e informazione

1. Ogni tre anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Tale relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE⁽¹⁾, al fine di costituire banche dati sui veicoli fuori uso e sul loro trattamento. La relazione contiene le informazioni pertinenti sulle eventuali modifiche della struttura nei settori industriali relativi alla distribuzione di veicoli nonché alla raccolta della demolizione, frantumazione, recupero e riciclaggio, che possono comportare distorsioni di concorrenza fra gli Stati membri o al loro interno. Il questionario o lo schema è inviato agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato.

La prima relazione riguarda il periodo di tre anni a decorrere dal 21 aprile 2002.

Sulla base delle informazioni di cui sopra, la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

2. Gli Stati membri prevedono ad ogni modo che gli operatori economici in questione pubblichino informazioni:
 - sulla costruzione dei veicoli e dei loro componenti che possono essere recuperati e riciclati,
 - sul trattamento ecologicamente sano dei veicoli fuori uso, in particolare sulla rimozione di tutti i liquidi e sulla demolizione,
 - sullo sviluppo e sull'ottimizzazione delle possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti,
 - sui progressi conseguiti per quanto riguarda il recupero e il riciclaggio al fine di ridurre i rifiuti da smaltire e di aumentare il tasso di recupero e di riciclaggio.

Il produttore deve rendere accessibili queste informazioni ai futuri acquirenti dei veicoli. Esse devono essere incluse nelle pubblicazioni promozionali utilizzate per la commercializzazione del nuovo veicolo.

Articolo 10

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 aprile 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

3. Purché i risultati perseguiti dalla presente direttiva siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 e all'articolo 9, paragrafo 2, e precisare le modalità di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) avere forza vincolante;
- b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;
- c) essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione;
- d) i risultati conseguiti nel quadro degli accordi devono essere periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli stessi;
- e) le autorità competenti devono prendere provvedimenti per esaminare i progressi compiuti nel quadro degli accordi;

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono applicare le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.

Articolo 11

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, in seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. La Commissione, secondo la procedura di cui al presente articolo:

- a) adotta i requisiti minimi del certificato di rottamazione di cui all'articolo 5, paragrafo 5;
- b) adotta le modalità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma;
- c) adotta i formati relativi alle banche dati di cui all'articolo 9;
- d) adotta le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. L'articolo 5, paragrafo 4 si applica

— a decorrere dal 1° luglio 2002 per i veicoli immessi sul mercato a decorrere da tale data,

— a decorrere dal 1° gennaio 2007 per i veicoli immessi sul mercato anteriormente alla data di cui al primo trattino.

3. Gli Stati membri possono applicare l'articolo 5, paragrafo 4, anteriormente alle date di cui al paragrafo 2.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

ALLEGATO I

Prescrizioni tecniche minime per il trattamento a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3

1. Siti di stoccaggio (anche temporaneo) dei veicoli fuori uso prima del trattamento:
 - area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio,
 - attrezzature per il trattamento delle acque, comprese le acque piovane, secondo le vigenti norme sanitarie e ambientali.
 2. Siti di trattamento:
 - area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio,
 - adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e stoccaggio impermeabile dei pezzi contaminati da oli,
 - stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori (la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o altrove), dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili,
 - stoccaggio in appositi serbatoi per stoccaggio separato dei liquidi e dei fluidi derivanti dai veicoli fuori uso: carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso,
 - attrezzature per il trattamento delle acque, comprese le acque piovane, secondo le vigenti normative in materia sanitaria e ambientale,
 - adeguato stoccaggio degli pneumatici usati, che preveda un sistema antincendio ed eviti un accumulo eccessivo di materiale.
 3. Operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso:
 - rimozione degli accumulatori e dei serbatoi di gas liquefatto,
 - rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (per esempio airbag),
 - rimozione con raccolta e deposito separati di carburante, olio motore, olio della trasmissione, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, liquido dei sistemi di condizionamento e altri fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate,
 - rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.
 4. Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio:
 - rimozione dei catalizzatori,
 - rimozione del rame, dell'alluminio e del magnesio contenenti componenti metallici se tali metalli non vengono separati nel processo di frantumazione,
 - rimozione degli pneumatici e dei grandi componenti di plastica (per esempio, paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi), se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali,
 - rimozione del vetro.
 5. Le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi, ai componenti recuperabili e ai pezzi smontati.
-

ALLEGATO II

Materiali e componenti cui non si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Materiali e componenti	Da etichettare o rendere identificabili in base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv)
<i>Piombo come elemento di lega</i>	
1. Acciaio (anche zincato) contenente, in peso, 0,35 % o meno di piombo	
2. Alluminio contenente, in peso, 0,4 % o meno di piombo	
3. Alluminio di cerchi, parti del motore e manovelle contenente, in peso, 4 % o meno di piombo	X
4. Leghe di rame contenenti, in peso, 4 % o meno di piombo	
5. Cuscinetti e pistoni in piombo/bronzo	
<i>Piombo e composti di piombo nei componenti</i>	
6. Accumulatori	X
7. Rivestimento interno dei serbatoi di carburante	X
8. Masse smorzanti	X
9. Agente di vulcanizzazione per tubi ad alta pressione o di alimentazione	
10. Stabilizzante per vernici protettive	
11. Saldature su schede elettroniche e altre applicazioni	
<i>Cromo esavalente</i>	
12. Rivestimento anticorrosione su vari importanti componenti del veicolo (non più di 2 g per veicolo)	
<i>Mercurio</i>	
13. Lampade e visualizzatori degli strumenti del quadro	X

Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), la Commissione valuta in via prioritaria le categorie seguenti:

- piombo come elemento di lega in alluminio di cerchi, parti del motore e manovelle dei finestrini
- piombo negli accumulatori
- piombo nelle masse di equilibratura delle ruote
- componenti elettrici che contengono piombo inseriti in una matrice di vetro o ceramica
- cadmio negli accumulatori per i veicoli elettrici

per stabilire prima possibile se l'allegato II debba essere modificato di conseguenza. Per quanto riguarda il cadmio negli accumulatori per i veicoli elettrici, la Commissione tiene conto, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) e di una valutazione ambientale globale, della disponibilità di prodotti sostitutivi nonché della necessità di mantenere la disponibilità di veicoli elettrici.

Dichiarazioni della Commissione

Articolo 5, paragrafo 1, primo trattino

La Commissione conferma che l'articolo 5, paragrafo 1, primo trattino consente agli Stati membri di utilizzare i sistemi di raccolta esistenti per le parti utilizzate e non fa loro obbligo di istituire sistemi di raccolta separati con requisiti finanziari specifici (per le parti utilizzate).

Articolo 5, paragrafo 3, primo comma

La Commissione ritiene che il riferimento al registro di cui all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma consenta agli Stati membri di stabilire se i produttori, i distributori e gli operatori addetti alla raccolta debbano essere inseriti in un registro ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti o in un nuovo registro appositamente istituito.

Articolo 7, paragrafo 1

La Commissione dichiara che l'articolo 7, paragrafo 1 non stabilisce ulteriori requisiti, misure o criteri in materia di controlli tecnici.

DIRETTIVA 2000/65/CE DEL CONSIGLIO**del 17 ottobre 2000****che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le attuali disposizioni dell'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽⁴⁾, relative alla determinazione del debitore dell'imposta, creano gravi problemi per gli operatori, soprattutto per quelli di piccole dimensioni.
- (2) La direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali ⁽⁵⁾, la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette ⁽⁶⁾ e il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte dirette (IVA) ⁽⁷⁾, disciplinano l'assistenza reciproca fra gli Stati membri anche ai fini di una corretta determinazione dell'IVA e della sua riscossione.
- (3) Nella relazione sulla seconda fase dell'iniziativa SLIM (semplificazione della legislazione nel mercato interno) la Commissione raccomanda di studiare le possibilità e i mezzi di riformare il sistema della rappresentanza fiscale previsto nell'articolo 21 della direttiva 77/388/CEE.
- (4) L'unica modifica che può effettivamente semplificare significativamente il regime comune IVA in generale e la determinazione del debitore dell'imposta in particolare, consisterebbe nel sopprimere qualsiasi facoltà per gli Stati membri di rendere obbligatoria la designazione di un rappresentante fiscale.

- (5) Pertanto, occorre che la designazione di un rappresentante fiscale sia d'ora in poi soltanto facoltativa per i soggetti non residenti.
- (6) A norma dell'articolo 22 della direttiva 77/388/CEE, gli Stati membri possono imporre direttamente a soggetti passivi non residenti gli stessi obblighi che gravano sui soggetti passivi residenti, compresi quelli che possono essere previsti a norma dell'articolo 22, paragrafo 8.
- (7) Occorre che gli Stati membri possano continuare ad imporre ai soggetti passivi non residenti, cittadini di paesi con i quali non esistano strumenti giuridici che disciplinino la reciproca assistenza, analogamente a quanto previsto all'interno della Comunità, l'obbligo di designare un rappresentante fiscale debitore dell'imposta al posto del soggetto passivo non residente o un mandatario.
- (8) Occorre altresì che gli Stati membri conservino la più completa discrezionalità nel designare il debitore dell'imposta all'importazione.
- (9) È importante che gli Stati membri possano continuare ad adottare disposizioni che prevedano che una persona che non sia debitore dell'imposta sia responsabile in solido per il pagamento dell'imposta stessa.
- (10) È opportuno rendere più preciso il disposto dell'articolo 10 della direttiva 77/388/CEE, per evitare alcuni casi di evasione fiscale nel caso di prestazioni continuative.
- (11) La direttiva 77/388/CEE deve essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è così modificata:

- 1) All'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, dopo la seconda frase è inserita la frase seguente:

«Gli Stati membri possono stabilire che in taluni casi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi continue nell'arco di un periodo di tempo si considerano effettuate almeno con frequenza annua.»

- 2) All'articolo 28 septies, punto 1 (che modifica l'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4 della stessa direttiva) e all'articolo 17, paragrafo 4 lettera a) i termini «articolo 21, paragrafo 1, lettera a)» sono sostituiti dai termini seguenti: «articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e c)».

⁽¹⁾ GU C 409 del 30.12.1998, pag. 10.

⁽²⁾ GU C 219 del 30.7.1999, pag. 91.

⁽³⁾ GU C 116 del 28.4.1999, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/17/CE (GU L 84 del 5.4.2000, pag. 24).

⁽⁵⁾ GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁶⁾ GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁷⁾ GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.

- 3) All'articolo 28 quater, E «Altre esenzioni», punto 3, quinto trattino, i termini «articolo 21, punto 1, lettera a), terzo comma» sono sostituiti dai termini: «articolo 21, paragrafo 1, lettera c)».
- 4) All'articolo 28 octies (che sostituisce l'articolo 21 della stessa direttiva), l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Debitori dell'imposta verso l'erario

1. L'imposta sul valore aggiunto è dovuta in regime interno:

- a) dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, diversa da quelle di cui alle lettere b) e c).

Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non residente nel territorio del paese, gli Stati membri possono, alle condizioni da essi stabilite, prevedere che il debitore dell'imposta è il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi imponibile;

- b) dai destinatari soggetti passivi di un servizio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) o dai destinatari, iscritti al registro dell'imposta sul valore aggiunto all'interno del paese, di un servizio di cui all'articolo 28 ter, C, D, E ed F, se i servizi sono effettuati da un soggetto passivo non residente all'interno del paese;

- c) dal destinatario della cessione di beni, quando si verificano le seguenti condizioni:

- l'operazione imponibile è una cessione di beni effettuata alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, E, punto 3,
- il destinatario della cessione di beni è un altro soggetto passivo oppure una persona giuridica che non è soggetto passivo iscritto al registro dell'imposta sul valore aggiunto all'interno del paese,
- la fattura rilasciata dal soggetto passivo non residente all'interno del paese è conforme all'articolo 22, paragrafo 3.

Tuttavia gli Stati membri possono prevedere una deroga a quest'obbligo nel caso in cui il soggetto passivo non residente all'interno del paese abbia nominato un rappresentante fiscale in detto paese;

- d) da chiunque indichi l'imposta sul valore aggiunto in una fattura o in un altro documento che ne fa le veci;
- e) dalla persona che effettua un acquisto intracomunitario di beni imponibile.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1:

- a) Se il debitore dell'imposta, a norma delle disposizioni del paragrafo 1, è un soggetto passivo non residente nel territorio del paese, gli Stati membri possono consentirgli di designare un rappresentante fiscale come debitore dell'imposta in sua vece. Questa possibilità è

soggetta alle condizioni stabilite da ciascuno Stato membro.

- b) Qualora l'operazione imponibile sia effettuata da un soggetto passivo non residente all'interno del paese e qualora non esista, con il paese in cui tale soggetto passivo risiede, alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza, analogamente a quanto previsto dalle direttive 76/308/CEE (*) e 77/799/CEE (**) e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) (***), gli Stati membri possono adottare disposizioni che stabiliscano che il debitore dell'imposta è un rappresentante fiscale designato dal soggetto passivo non residente.

3. Nelle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per il versamento dell'imposta.

4. All'importazione: dalle persone designate o riconosciute come debitori dell'imposta dallo Stato membro d'importazione.

(*) GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(**) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(***) GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.»

- 5) All'articolo 28 nonies (che sostituisce l'articolo 22 della stessa direttiva), l'articolo 22 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, lettera c), il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 4, che effettua all'interno del paese cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a deduzione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario a norma dell'articolo 21, punto 1, lettere a), b) o c). Gli Stati membri, tuttavia, hanno la facoltà di non identificare determinati soggetti passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3;»;

- b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma dell'articolo 21, punti 1 e 2, sono considerate debitori dell'imposta in luogo del soggetto passivo, non residente nel territorio del paese, assolvano gli obblighi di dichiarazione e di pagamento di cui al presente articolo; essi adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone che, a norma dell'articolo 21, punto 3, sono considerate responsabili in solido del pagamento dell'imposta, assolvano gli obblighi di pagamento di cui al presente articolo.».

6) In tutta la direttiva, nonostante i punti 2, 3 e 5 del presente articolo, i termini:

- a) «articolo 21, punto 1 ...» sono sostituiti da «articolo 21, paragrafo 1 ...»;
- b) «articolo 21, punto 2 ...», o «articolo 21, paragrafo 2 ...» sono sostituiti da «articolo 21, paragrafo 4 ...».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva ed una tavola di concordanza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. FABIUS

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2000

recante nomina di un membro titolare del Regno Unito del Comitato delle regioni

(2000/634/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio del 26 gennaio 1998 ⁽¹⁾ che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Lewis Shand SMITH, comunicate al Consiglio in data 10 luglio 2000,

vista la proposta del governo del Regno Unito,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Hugh HALCRO-JOHNSTON è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Lewis Shand SMITH per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2000
recante nomina di un membro titolare francese del Comitato delle regioni

(2000/635/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio del 26 gennaio 1998 ⁽¹⁾ che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della Sig.ra Dominique VLASTO, membro titolare, comunicate al Consiglio in data 24 febbraio 2000,

vista la proposta del governo francese,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Jean-Pierre TESSEIRE è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione della sig.ra Dominique VLASTO per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2000
recante modifica di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni

(2000/636/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio del 26 gennaio 1998 ⁽¹⁾ che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Jaime HEVIA RUIZ, comunicate al Consiglio in data 18 settembre 2000,

vista la proposta del governo spagnolo,

DECIDE:

Articolo unico

La sig.ra Adela María BARRERO FLÓREZ è nominata membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Jaime HEVIA RUIZ per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2000

relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna

[notificata con il numero C(2000) 2718]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/637/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Vari Stati membri intendono attuare principi e norme di sicurezza comuni relativi alla circolazione di merci e persone sulle vie di navigazione interna.
- (2) L'armonizzazione dei servizi di radiotelefono contribuirà a rendere più sicura la navigazione per vie interne, in particolare nel caso di cattive condizioni atmosferiche.
- (3) Avendo preso parte alla conferenza regionale di Basilea, tenutasi in conformità all'articolo S6 del regolamento radio della UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), vari Stati membri in cui è praticata la navigazione interna intendono approvare e attuare un accordo concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna (di seguito denominato «accordo»).
- (4) L'accordo applicato da alcuni Stati membri contempla esclusivamente le apparecchiature destinate alle navi della navigazione interna che operano nello spettro delle radiofrequenze prescritte dall'accordo.
- (5) Tutte le apparecchiature che operano in suddetto spettro delle radio frequenze dovrebbero soddisfare gli obiettivi dell'accordo e applicare il sistema d'identificazione automatica del trasmettitore, secondo quanto indicato nell'allegato B dell'ETS 300 698 (Norma europea di telecomunicazione) e non potranno operare al di sopra di un determinato livello massimo di potenza nelle categorie

di servizio nave-nave, nave-autorità portuali e nelle comunicazioni di bordo.

- (6) Le misure espone in questa decisione sono state fissate tenendo conto dell'opinione espressa dal comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica alle apparecchiature radio destinate alle imbarcazioni della navigazione interna e contemplate dall'accordo, concluso a Basilea il 6 aprile 2000, concerne il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna, negli Stati membri in cui è prevista l'attuazione di tale accordo.

Articolo 2

1. Le apparecchiature radio che utilizzano bande di frequenza, come prescritto dall'accordo concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna, dovranno applicare il sistema d'identificazione automatica del trasmettitore (ATIS).

2. Le apparecchiature di radiocomunicazione rientranti nelle categorie di servizio nave-nave, nave-autorità portuali e comunicazioni di bordo, come prescritto dall'accordo concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna, non potranno utilizzare una potenza di trasmissione superiore a 1 Watt.

Articolo 3

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente decisione entrano in vigore a partire dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

Articolo 4

Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2000

relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e) della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio marittime destinate ad essere installate su navi marittime non-SOLAS al fine di partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) e non contemplate dalla direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo

[notificata con il numero C(2000) 2719]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/638/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera e),

vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo ⁽²⁾, modificata dalla direttiva 98/85/CE della Commissione ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni Stati membri hanno applicato o intendono applicare principi e norme comuni di sicurezza relativi alle apparecchiature radio a bordo di navi marittime non-SOLAS.
- (2) L'armonizzazione dei servizi radio contribuirà ad una navigazione più sicura delle navi marittime non-SOLAS, particolarmente in caso di emergenza e di cattive condizioni meteorologiche.
- (3) La circolare 803 del comitato della sicurezza marittima sulla partecipazione delle navi non-SOLAS al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) e la risoluzione MSC.77(69) dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) invitano i governi ad applicare le linee direttrici per la partecipazione di navi non-SOLAS al SMSSM e chiedono ai governi di esigere che le apparecchiature radio installate su navi non-SOLAS siano conformi a determinate caratteristiche in relazione al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza.
- (4) Le disposizioni contenute in questa decisione non si applicano alle apparecchiature che rientrano nell'ambito della direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo, modificata dalla direttiva 98/85/CE, poiché non rientranti nell'ambito della direttiva 1995/5/CE.
- (5) I regolamenti relativi alle comunicazioni radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni specificano

le frequenze assegnate al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare.

- (6) Tutte le apparecchiature radio che operano su queste frequenze, destinate a essere utilizzate in situazioni di emergenza devono essere compatibili con l'uso previsto di queste frequenze e devono presentare sufficienti garanzie di funzionamento corretto in situazioni di emergenza.
- (7) Le misure esposte in questa decisione sono state fissate tenendo conto dell'opinione espressa dal comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica alle apparecchiature radio che operano:

- i) nel servizio mobile marittimo, come definito all'articolo S1.28 dei regolamenti relativi alle comunicazioni radio dell'UIT o
- ii) nel servizio mobile marittimo satellitare, come definito nell'articolo S1.29 dei regolamenti relativi alle comunicazioni radio dell'UIT,

destinate a essere installate su navi marittime non contemplate dal capitolo IV della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974, modificata nel 1988 (navi non-SOLAS),

e sono destinate a partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) previsto nel capitolo IV della Convenzione SOLAS.

Articolo 2

Le apparecchiature radio che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 1 sono concepite in modo da assicurare un corretto funzionamento nell'ambiente marino, rispettare tutti i requisiti del SMSSM in condizioni di emergenza e permettere comunicazioni chiare e stabili con un alto grado di fedeltà del collegamento analogico e digitale.

⁽¹⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 14.

Articolo 3

Le disposizioni dell'articolo 2 della presente decisione entrano in vigore il giorno della pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 13 ottobre 2000****relativa all'elenco dei programmi di sorveglianza della BSE che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2001***[notificata con il numero C(2000) 3035]*

(2000/639/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Per stabilire l'elenco dei programmi di sorveglianza e di eradicazione della BSE che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità per il 2001, nonché l'aliquota e l'importo proposti di tale contributo per ciascun programma, va tenuto conto sia dell'interesse di ciascun programma per la Comunità sia dell'entità dei fondi disponibili.
- (2) Gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione tutte le informazioni necessarie per una valutazione dell'interesse della Comunità a fornire un contributo finanziario ai programmi per il 2000.
- (3) I programmi elencati nella presente decisione dovranno in seguito essere approvati singolarmente.
- (4) La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma presentato dagli Stati membri.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I programmi di sorveglianza e di eradicazione della BSE indicati nell'elenco in allegato possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2001.
2. Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l'aliquota e l'importo proposti del contributo finanziario della Comunità sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.⁽²⁾ GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31.

ALLEGATO

ELENCO DEI PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA E DI ERADICAZIONE DELLA BSE

Aliquota e importo proposti del contributo finanziario della Comunità

Malattia	Stato membro	Aliquota (%)	Importo proposto (in euro)
BSE	Belgio	50	126 000
	Danimarca	50	315 000
	Germania	50	1 980 000
	Grecia	50	63 000
	Spagna	50	150 000
	Francia	50	1 440 000
	Irlanda	50	210 000
	Italia	50	150 000
	Lussemburgo	50	30 000
	Paesi Bassi	50	360 000
	Austria	50	77 700
	Portogallo	50	75 000
	Finlandia	50	66 000
	Svezia	50	75 000
	Totale		5 117 700

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 13 ottobre 2000****relativa all'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e all'elenco dei programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2001***[notificata con il numero C(2000) 3036]*

(2000/640/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 5, e l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Per stabilire l'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità per il 2001, nonché l'aliquota e l'importo proposti di tale contributo per ciascun programma, va tenuto conto sia dell'interesse di ciascun programma per la Comunità sia dell'entità dei fondi disponibili.
- (2) Per stabilire l'elenco dei programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità per il 2001, nonché l'aliquota e l'importo proposti di tale contributo per ciascun programma, va tenuto conto sia dell'interesse di ciascun programma per la Comunità sia dell'entità dei fondi disponibili.
- (3) La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma presentato dagli Stati membri.
- (4) I programmi elencati nella presente decisione dovranno in seguito essere approvati singolarmente.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali elencati nell'allegato I possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2001.
2. Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l'aliquota e l'importo proposti del contributo finanziario della Comunità sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

1. I programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi elencati nell'allegato II possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2001.
2. Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l'aliquota e l'importo proposti del contributo finanziario della Comunità sono fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.⁽²⁾ GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31.

ALLEGATO I

ELENCO DEI PROGRAMMI DI ERADICAZIONE E DI SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE ANIMALI

Aliquota e importo proposti del contributo finanziario della Comunità

Malattia	Stato membro	Aliquota (%)	Importo proposto (in euro)
Peste suina africana Peste suina classica	Italia (Sardegna)	50	350 000
Malattia di Aujeszky	Belgio	50	950 000
Brucellosi bovina	Grecia	50	500 000
	Spagna	50	2 900 000
	Francia	50	500 000
	Irlanda	50	5 000 000
	Italia	50	1 500 000
	Portogallo	50	2 200 000
	Regno Unito	50	700 000
Tubercolosi bovina	Grecia	50	100 000
	Spagna	50	5 800 000
	Irlanda	50	770 000
	Italia	50	700 000
	Portogallo	50	100 000
	Regno Unito	50	65 000
Peste suina classica	Germania	50	2 000 000
	Lussemburgo	50	30 000
Pleuropolmonite contagiosa dei bovini	Portogallo	50	110 000
Leucosi enzootica bovina	Italia	50	200 000
	Portogallo	50	2 000 000
Brucellosi ovina e caprina	Grecia	50	900 000
	Spagna	50	5 700 000
	Francia	50	350 000
	Italia	50	2 500 000
	Portogallo	50	2 000 000
Rabbia	Belgio	50	160 000
	Germania	50	1 800 000
	Francia	50	200 000
	Italia	50	15 000
	Lussemburgo	50	70 000
	Austria	50	200 000
	Finlandia	50	100 000
Malattia vescicolare dei suini Peste suina classica	Italia	50	300 000
TSE (scrapie)	Belgio	50	50 000
	Grecia	50	100 000
	Spagna	50	25 000
	Francia	50	200 000
	Irlanda	50	200 000
	Italia	50	100 000
	Paesi Bassi	50	100 000
	Austria	50	5 000
Totale			41 550 000

ALLEGATO II

ELENCO DEI PROGRAMMI DI CONTROLLO INTESI A PREVENIRE LE ZONOSI

Aliquota e importo proposti del contributo finanziario della Comunità

Zoonosi	Stato membro	Aliquota (%)	Importo proposto (in euro)
Salmonellosi nel pollame	Danimarca	50	200 000
	Francia	50	3 000 000
	Austria	50	100 000
Totale			3 300 000